



Associazione "ASSISTENZA E LAVORO A.P.S." - ONLUS

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 10/06/2019

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELLO STATUTO

Torino, 10/06/2019

Alla presenza dei Soci convocati, il Presidente dà lettura del nuovo Statuto, in adeguamento alla legge 117/2017 - Enti del terzo settore.

A seguito delle modifiche determinate dalla legge riguardante gli Enti del Terzo Settore, si sottopone all'Assemblea il testo aggiornato dello Statuto, che modifica, tra l'altro, i paragrafi riguardanti la denominazione dell'Associazione, che passerà a chiamarsi "ASSISTENZA E LAVORO A.P.S. - E.T.S."

Il Presidente chiede che lo Statuto sia approvato.

Poiché nessuna mozione contraria viene presentata, lo Statuto viene considerato approvato.

Non essendoci altri argomenti, l'assemblea viene sciolta alle ore 09,25

firmato

il Presidente
Roberto Matteucci

il Segretario
Massimo Buratto



STATUTO

dell' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - A.P.S. - O.N.L.U.S. - ENTE DEL TERZO SETTORE

"Associazione LAVORO E ASSISTENZA - A.E.L. - a.p.s." - o.n.l.u.s. - e.t.s.

Statuto modificato il 10 giugno 2019

Art. 1 Denominazione, sede e durata

In data venti ottobre duemilaundici (20/10/2011) è costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 04/12/1997, n. 460 e della Legge 07/12/2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale **"ASSOCIAZIONE ASSISTENZA E LAVORO a.p.s."**, validamente siglabile **"A.E.L. - a.p.s. - O.N.L.U.S."** con sede legale nel Comune di Torino, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente - La sua durata è illimitata.

Lo Statuto è stato adeguato in data odierna secondo le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. Dopo l'iscrizione nel Registro unico nazionale Terzo settore, l'Associazione passerà a chiamarsi **"ASSOCIAZIONE ASSISTENZA E LAVORO a.p.s. - e.t.s."**, validamente siglabile **"A.E.L. - a.p.s. - e.t.s."**

Art. 2 Scopo

L'Associazione è una organizzazione apolitica, apartitica ed aconfessionale a carattere nazionale ed internazionale che nasce al fine di svolgere attività di volontariato di utilità sociale, condizionata o presunta, nel settore della *tutela dei diritti civili, dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'istruzione, della formazione e della promozione e supporto all'inserimento lavorativo*, senza finalità di lucro o di impresa commerciale, a favore dei Soci e dei loro familiari, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati.

L'Associazione si prefigge in particolare di:

1. **promuovere e gestire servizi socio-assistenziali** anche domiciliari a favore di disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni anche non temporanee, nonché di anziani autosufficienti o non autosufficienti in condizioni di disagio fisico, psichico, economico, sociale o familiare;
2. **svolgere attività di beneficenza** con l'erogazione di beni, servizi e denaro, a favore di soggetti socialmente svantaggiati e delle loro famiglie, quali ed esempi disabili fisici e psichici, anziani non autosufficienti, lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili, anche in collaborazione con enti, associazioni esterne, cooperative ed aziende, quali ad esempio il "Banco alimentare", "Compagnia di San Paolo" e similari.
3. **sostenere l'applicazione ed il rispetto, ai cittadini italiani e stranieri, dei "diritti universali della persona umana"**, così come descritti nella "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in data 10/12/48, ed in particolare di quelli riconosciuti dallo Stato Italiano e dalla Comunità Europea ai cittadini comunitari ed extracomunitari, legalmente presenti sul territorio nazionale;
4. **tutelare nelle sedi opportune i diritti riconosciuti dagli Stati Esteri ai cittadini Italiani all'estero**, nonché quelli degli Italiani residenti all'estero, iscritti o meno all'A.I.R.E., relativamente ai diritti loro riconosciuti dallo Stato Italiano;
5. **favorire il miglioramento del livello culturale e professionale** dei Soci, con la finalità di incrementare le possibilità di inserimento nella realtà sociale e lavorativa italiana o dei paesi di origine.
6. **sostenere la realizzazione, anche nei rispettivi paesi di origine, di iniziative formative, culturali, ricreative, sportive, artistiche, filantropiche e di beneficenza** e di altra tipologia, realizzate attraverso attività didattiche, corsi, eventi, incontri, mostre, cessioni di beni e servizi a titolo oneroso o gratuito, ecc., che concorrano all'inserimento dei Soci stranieri nella realtà italiana, e viceversa, e ne combattano l'emarginazione.
7. **contribuire concretamente all'integrazione delle culture**, sviluppando una maggior conoscenza in Italia delle lingue e delle culture di altri paesi, così come della lingua e cultura italiana nel mondo.
8. **promuovere lo sviluppo e la concretizzazione di opportunità di inserimento lavorativo a breve, medio e lungo termine tra i Soci** dell'Associazione, o tra questi e terzi, soprattutto se rivolte a portatori di condizioni fisiche, sociali o economiche disagiate o svantaggiate, come definite nella Circolare Ministeriale - Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate - 26 giugno 1998, n. 168/E
Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:
 - disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
 - tossico-dipendenti;
 - alcolisti;
 - indigenti;
 - anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
 - minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
 - profughi;
 - immigrati non abienti.

o a lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili, ovvero **"qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro"**, come definiti nella L. 381/91 e nel d.lgs. 276/03 art. 2 lettera k

k) **"lavoratore svantaggiato"**: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

nell' art. 2, lett. f, Reg. (CE) n. 2204/2002 e nel Reg. (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 comma 18, 19, 20, ed in particolare:

18) **"lavoratore svantaggiato"**: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

- membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;

19) **"lavoratore molto svantaggiato"**: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi;

20) **"lavoratore disabile"**: chiunque sia:

- a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale
- b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico;

9. **realizzare la prestazione agli Associati di servizi sociali** quali: sportelli di assistenza all'immigrazione e all'integrazione sociale, all'assistenza fiscale (CAF) e legale, fornitura di servizi previsti nell'oggetto sociale, anche avvalendosi, quando necessario o previsto dalla legislazione vigente, di prestazioni fornite da lavoratori e/o soggetti diversi esterni all'Associazione.

Art. 3 Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può, da sola, in collegamento, con il contributo o la compartecipazione di associazioni, cooperative, enti ed aziende pubbliche e private e persone fisiche, anche straniere, organizzare, creare, gestire, possedere, in Italia e/o all'estero, attività che operino nei settori di:

1. assistenza all'espletamento delle pratiche burocratiche volte ad ottenere ai Soci permessi, documenti, certificati, iscrizioni presso enti ed istituzioni, e quant'altro riconosciuto di diritto ai cittadini comunitari ed extracomunitari dallo Stato Italiano e dalla Comunità europea, o, in regime di reciprocità, quanto accordato ai cittadini italiani dai paesi ospiti.
2. realizzazione e gestione di corsi di lingua e cultura italiana e straniera, attività didattiche e di formazione professionale, attività ricreative e di informazione, inclusa la collaborazione, gestione e direzione di quotidiani e riviste, trasmissioni e/o emittenti radiotelevisive, attività multimediali, provider internet ed attività ad essi collegate, internet-point.
3. iniziative di commercio equo e solidale, di ristorazione e di attività musicale ed artistica, in sedi proprie o altrui, di forma occasionale o continuativa, incluse la gestione di eventi promozionali, esposizioni, mostre, fiere, workshop, ecc. che consentano ai propri Soci, ai consumatori e ad altri utenti, un rapporto il più possibile diretto con gruppi Associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo, volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti dei secondi ed ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle norme della "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta italiana del Commercio Equo e Solidale";.
4. iniziative formative, culturali, ricreative, sportive, artistiche, filantropiche e di beneficenza e di altra tipologia, realizzate attraverso attività didattiche, corsi, eventi, incontri, mostre, cessioni di beni e servizi a titolo oneroso o gratuito, ecc.
5. servizi di viaggi e turismo responsabile al fine di promuovere la conoscenza e l'integrazione delle culture, le azioni di assistenza umanitaria, il ricongiungimento familiare degli Associati, il commercio equo e solidale, inclusa la realizzazione di congressi e missioni assistenziali, promozionali e commerciali.
6. promozione, assistenza e supporto, a titolo gratuito, all'inserimento lavorativo, realizzata principalmente favorendo l'incontro diretto fra i Soci o fra questi e terzi, inclusa la collaborazione per la definizione dei contratti di lavoro.
7. acquisto e gestione di mezzi e servizi nel settore della mobilità e trasporto di persone, in special modo anziani e disabili, con particolari situazioni di disagio e difficoltà di deambulazione, anche temporanea.
8. attività di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale (in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto e vendita di terreni, immobili, attrezzature, impianti e quanto altro, atti al raggiungimento degli scopi sociali.
9. prestazione agli Associati di servizi sociali quali : sportelli di assistenza all'immigrazione e all'integrazione sociale, all'assistenza fiscale e legale, fornitura di servizi previsti nell'oggetto sociale, anche avvalendosi, quando necessario o previsto dalla legislazione vigente, di prestazioni fornite da lavoratori e/o soggetti diversi esterni all'Associazione.

e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

È prevista la creazione di unità periferiche, in Italia e all'estero, anche in regime di affiliazione o gestite indipendentemente, purché operanti in conformità del presente Statuto.

Come previsto nell'art.10, comma 1, lettera i, del d.lgs 04/12/1997, n. 460 l'Associazione adotterà *nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"*.

Art. 4 I mezzi finanziari

L'Associazione non ha fini di lucro ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e l'eventuale avanzo di gestione, anche ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 460/1997, dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività, principalmente dalle seguenti attività istituzionali:

1. quote associative e contributi degli Associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
2. contributi derivanti da prestazioni occasionali ai Soci di servizi convenzionati;
3. eredità, donazioni e legati, erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
4. contributi di Organismi Internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, delle Regioni, delle Province, di Enti Locali, Enti Pubblici, di Istituzioni e di privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
5. proventi derivati dall'attività istituzionale non commerciale di cessioni di beni e servizi agli Associati, ai loro familiari ed a terzi, nonché attraverso l'eventuale svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali temporanee finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta alla conservazione, per almeno un anno, della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi di Organismi Internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, delle Province, di Enti Locali, di Enti Pubblici, di Istituzioni e di privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, nonché, per le erogazioni liberali degli Associati e dei terzi, della documentazione relativa alle stesse se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 5 Ammissione dei Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone maggiori di anni 18 che, aderendo alla finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed i regolamenti.

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci anche persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia prevista la partecipazione alle attività delle associazioni di promozione sociale, al loro finanziamento e sviluppo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale l'associando dovrà specificare le proprie complete generalità ed accludere fotocopia dei documenti richiesti.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale individuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Le quote, i contributi e le donazioni ricevute non possono essere in nessun caso restituite.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo

Art. 6 Prestazioni lavorative dei Soci

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri Associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Il socio che presti la propria opera a titolo volontario non potrà essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, con un rimborso massimo di € 10,00 giornalieri, fino alla concorrenza di € 150,00 mensili.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati. Le prestazioni lavorative remunerate prestate dai i Soci a favore di altri Soci saranno regolate dai contratti nazionali di lavoro e dalle leggi vigenti.

Art. 7 Privacy e trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione nonché nel corso del rapporto associativo, sia direttamente presso l'Associazione che pervenuti in qualsiasi altra forma, sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo ed alle iniziative di promozione dell'inserimento lavorativo, secondo quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative, in conformità all'autorizzazione n. 3/2005 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - 21 dicembre 2005, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

I Soci potranno consultare i dati lavorativi non sensibili del curriculum di altri Associati con la esclusiva finalità di stabilire con gli stessi contratti di lavoro nei termini di legge.

Se preventivamente autorizzati dal Socio all'atto dell'iscrizione, tali dati lavorativi personali potranno essere resi accessibili ad altri Associati anche via internet o altra forma telematica.

In qualsiasi momento, su semplice istanza del Socio interessato, potrà essere richiesta la non accessibilità degli stessi.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente in carica.

Art. 8 Doveri dei Soci.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti, ed all'esterno dell'Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con buona educazione, correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche stabilite e delle leggi vigenti.

Art. 9 Recesso ed esclusione del socio.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte, e non è trasmissibile agli eredi.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

1. gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.
2. svolgimento o tentativo di svolgimento di attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.
3. comportamento scorretto od offensivo nei confronti di altri Associati o dei componenti del Consiglio Direttivo, o contrari all'art.8
4. morosità verso l'Associazione protrattasi per 3 mesi o più dal termine di versamento richiesto.

L'esclusione del socio è deliberata dal Presidente o da persona da lui espressamente designata, e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera od altro mezzo adeguato, o personalmente in caso di giustificati motivi.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere per iscritto, nel termine di 10 giorni, che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci sospesi, receduti e/o esclusi non possono partecipare alle votazioni dell'Assemblea, né delegare un rappresentante, e neppure richiedere la restituzione dei quote associative e/o contributi sociali versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 Gli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente.

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione

Convocazione

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione mediante:

1. avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima
 2. avviso scritto da inviare con lettera / fax / e-mail / telegramma o verbalmente agli Associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- A seguito della portata nazionale ed internazionale dell'Associazione, in caso di mancato ricevimento dell'avviso, dovuto ad irreperibilità del socio o ad altro motivo, lo stesso si intende comunque notificato dall'avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando lo richiede almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione, che può avere luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio italiano.

Diritto al voto e deleghe

Tutti i Soci hanno diritto al voto ed all'elettorato attivo e passivo, ed hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi, che non siano non sospesi, receduti e/o esclusi, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio, oltre al proprio voto, ha diritto ad esprimere tutti quelli corrispondenti alle deleghe conferitegli, per iscritto, dai Soci non presenti.

Le deleghe rilasciate per iscritto dovranno indicare la data dell'assemblea e l'argomento per cui sono state conferite, e dovranno essere presentate al Presidente prima dell'inizio dell'Assemblea.

A seguito della portata nazionale ed internazionale dell'Associazione, tutti i Soci non presenti all'Assemblea, che non abbiano esplicitamente delegato per iscritto un altro socio, esprimono implicitamente la loro fiducia al Presidente in carica, e lo delegano automaticamente a rappresentarli.

In caso di riunione che preveda l'elezione del Presidente, lo stesso, ipso facto, decade dalla propria carica, mantenendo le deleghe conferitegli dal capoverso precedente.

Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale ad altro comune o nazione, o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente il 2/3 dei Soci aventi diritto al voto, compresi quelli rappresentati per delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese a maggioranza dei 2/3 dei Soci aventi diritto al voto, compresi quelli rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, compresi quelli rappresentati per delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, compresi quelli rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e le qualità morali delle stesse, e nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1. elezione del Presidente,
2. elezione del Consiglio Direttivo,
3. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
4. approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
5. determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
6. ratifica delle esclusioni dei Soci deliberate dal Comitato direttivo,
7. approvazione del programma annuale dell'Associazione.
8. mozioni all'ordine del giorno.

Verbalì

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali ed delle sedute i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente con un'antecedenza di 10 giorni.

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e composto da almeno due membri oltre il Presidente.

L'Associazione è amministrata dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo

Convocazione

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente, o quando lo richiede almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, inclusi quelli rappresentati per delega scritta.

Le delibere del Consiglio Direttivo devono essere assunte con voto di maggioranza assoluta dei membri presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
2. redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
3. ammette i nuovi Soci, in alternativa al Presidente;
4. esclude i Soci salvo successiva ratifica dell'Assemblea o del Presidente;

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

1. il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale),
2. il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
3. il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Il Presidente

In conformità all'art. 6 comma 1 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa, ed alla convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede.

Il Vice Presidente

In caso di assenza del Presidente, e su delega scritta dello stesso, il Vice Presidente lo rappresenta ufficialmente, e lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione, esclusa la nomina di un nuovo Presidente.

Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente, redige i verbali delle riunioni, e compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 11 Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, e può essere consultato da ogni Associato.

L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione, anche ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 460/1997, deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, su indicazione del Presidente.

E' espressamente vietata la redistribuzione, anche indiretta, degli utili ai Soci.

Art. 12 Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto, compresi quelli rappresentati per delega, convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e determina sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

In conformità alle decisioni dell'Assemblea ed al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662., istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 26/09/2000 - "Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale"

Il Presidente in carica

Roberto R.U. Matteucci

Giuseppe Cardano

Vice Presidente

Massimo Buratto

Segretario

Registrato a Torino Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROV. I DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3

il 10 GIU. 2019

Series 3 n. 4046

versati € 0

€ ZERO

di cui per diritti

IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO

Luca MORELLI